

## **BGer 5A\_424/2019 vom 4. August 2020**

Bundesgericht, 2020-08-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_424\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_424_2019)

FR: TF 5A\_424/2019 du 4 août 2020

IT: TF 5A\_424/2019 del 4 agosto 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso è rivolto contro una decisione emanante su ricorso dall'autorità giudiziaria di ultima istanza del Cantone Ticino ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ). L'appello aveva per oggetto misure provvisoriale chieste - ma non ottenute - dalla ricorrente volte al blocco di relazioni bancarie di pertinenza dell'opponente; si tratta pertanto di una vertenza in materia civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) di natura patrimoniale e di valore ampiamente eccedente la soglia minima ritenuta all' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Peraltro, la ricorrente - che si è vista respingere le proprie conclusioni - è legittimata a ricorrere ( art. 76 cpv. 1 LTF ) ed il gravame è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ). Nell'ottica dei predetti criteri, il ricorso è dunque ammissibile.

#### **E. 2.1**

Misure provvisoriale costituiscono decisioni finali giusta l' art. 90 LTF quando adottate in una procedura autonoma; sono, per contro, decisioni incidentali ai sensi dell' art. 93 LTF quando il loro effetto è circoscritto alla durata di un processo già in corso o che la parte istante deve avviare entro un termine impartito ( DTF 144 III 475 consid. 1.1.1 con rinvii; sentenze 5A\_656/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 1.1; 5A\_1016/2015 del 15 settembre 2016 consid. 1.1.1). In proposito è irrilevante che la richiesta di misure provvisoriale sia accolta o respinta (sentenze 5A\_656/2015 cit. loc. cit.; 5A\_1016/2015 cit. loc. cit.; entrambe con rinvio alla sentenza 4A\_478/2011 del 30 novembre 2011 consid. 1.1).

#### **E. 2.2**

Nella presente fattispecie non fa dubbio che l'istanza cautelare introdotta dalla qui ricorrente era volta ad ottenere una protezione nell'attesa di avviare una causa di merito. Avesse ottenuto i provvedimenti cautelari richiesti, parte ricorrente si sarebbe vista assegnare un termine secondo l' art. 263 CPC per presentare una petizione (qualora non l'avesse ancora introdotta), senza di che le misure sarebbero decadute. Più tardi, decisa la causa di merito con sentenza cresciuta in giudicato, le misure cautelari sarebbero decadute giusta l' art. 268 cpv. 2 CPC . Le misure avrebbero dunque esplicato i loro effetti limitatamente alla durata del processo a iniziare (sentenza 4A\_569/2014 del 16 giugno 2015 consid. 2). I provvedimenti richiesti avevano pertanto un evidente carattere incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF .

#### **E. 2.3**

In tali circostanze, l'ammissibilità di un ricorso in materia civile presuppone che la decisione impugnata sia di natura a causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , la condizione alternativa dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entrando notoriamente in linea di conto trattandosi di misure provvisoriale. È irreparabile ai sensi della norma menzionata unicamente un pregiudizio di natura giuridica - non soltanto

economica ( DTF 138 III 333 consid. 1.3.1) -, che non possa essere completamente riparato mediante una decisione di merito favorevole alla parte ricorrente ( DTF 143 III 416 consid. 1.3 con rinvii), ciò che è compito della parte ricorrente dimostrare, a meno che questa condizione appaia evidente sulla scorta della decisione impugnata o della natura della causa ( DTF 141 III 80 consid. 1.2).

#### **E. 2.4**

A torto parte ricorrente, evidentemente non consapevole della recente ma ben consolidata giurisprudenza (v. DTF 144 III 475 consid. 1.1.3), ha ritenuto di essere in presenza di una decisione finale giusta l' art. 90 LTF . Si spiega così che essa non abbia colto la natura incidentale della decisione impugnata e non abbia di conseguenza assolutamente affrontato la questione del pregiudizio irreparabile che la mancata adozione delle misure richieste le avrebbe causato. Il rischio di un danno irreparabile non appare d'altronde manifesto.

#### **E. 3**

Il ricorso è pertanto inammissibile. Diviene così superfluo esaminare la e-mail 2 maggio 2019 del legale della ricorrente a B.\_\_\_\_\_, che l'opponente chiede di acquisire agli atti allo scopo di dimostrare la mancanza di un interesse legittimo a ricorrere (v. art. 99 cpv. 1 LTF e relative eccezioni).

Le spese giudiziarie, ridotte in ragione dell'esito del ricorso, sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Essa è inoltre obbligata a versare all'opponente, che si è opposta con successo alla richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, adeguate ripetibili ridotte ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.